



COMUNE DI OZIERI
SETTORE AMMINISTRATIVO

Ufficio Commercio, Polizia Amministrativa,
Igiene e Sanità

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO,
RICOVERO E CURA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL
TERRITORIO COMUNALE DI OZIERI**

CAPITOLATO

Il Dirigente

Dott. Antonio Volpe

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Francesca Carraca

INDICE:

- 1) OGGETTO DELL'APPALTO**
- 2) REQUISITI DELLA STRUTTURA**
- 3) CONSEGNA E RITIRO CANI**
- 4) MODALITA' DEL SERVIZIO**
- 5) DURATA E IMPORTO**
- 6) CONTROLLI**
- 7) SPESE, IMPOSTE E TASSE**
- 8) DEPOSITO CAUZIONALE**
- 9) INADEMPIENZE E PENALITA'**
- 10) RESPONSABILITA'**
- 11) CONTROVERSIE**
- 12) CAUSE DI RISOLUZIONE**
- 13) CONTRATTO**
- 14) CLAUSOLA DI RINVIO**

PREMESSA

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di gestione dei cani randagi di proprietà del Comune di Ozieri. La gestione consiste nel complesso di attività, di seguito specificate, con l'obiettivo di assolvere in maniera efficace ed efficiente alle funzioni e ai compiti attribuiti al Comune dalla Legge 14 agosto 1991 n. 281, dalla L.R. 21 del 18.05.1994 e dalla Deliberazione di G.R. n. 17/39 del 2010, in tema di lotta al randagismo e protezione degli animali di affezione.

1) OGGETTO DELL'APPALTO

L'attività oggetto dell'appalto prevede, in particolare, la gestione dei seguenti servizi:

- Custodia, cura e mantenimento dei cani presso struttura di ricovero idonea e conforme alla normativa regionale e munita delle necessarie autorizzazioni sanitarie;
- Tutti gli interventi e le cure sanitarie ordinarie e straordinarie atte a garantire la regolarità dello stato igienico e sanitario degli animali custoditi;
- Trasporto, smaltimento e distruzione delle carcasse dei cani deceduti presso impianto autorizzato di smaltimento, attenendosi scrupolosamente alle leggi vigenti in materia.
- **Sono a totale carico dell'aggiudicatario le spese per il trasferimento dei cani in carico al Comune di Ozieri dall'attuale rifugio.**

2) REQUISITI DELLA STRUTTURA

La ditta aggiudicataria dovrà essere in regola con tutte le autorizzazioni di legge, sia di carattere sanitario che di carattere fiscale, per quanto riguarda l'esercizio dell'attività, ed essere in regola con le posizioni assicurative e contrattuali del personale addetto alla struttura. La stazione appaltante si riserva di effettuare i relativi sopralluoghi per la verifica delle dichiarazioni fornite dalla ditta aggiudicataria, riservandosi la revoca dell'aggiudicazione laddove i requisiti rilevati non fossero rispondenti alle dichiarazioni presentate in sede di gara. Ai sensi della delibera di G.R. n° 17/39 del 27/04/2010 così come modificata con delibera di G.R. n° 34/9 del 03/07/2018" direttive in materia di randagismo e protezione degli animali di affezione ", il canile rifugio può essere ubicato nella provincia di appartenenza di questo Comune o nel territorio di un'altra provincia a condizione che si trovi, salvo reali impedimenti logistici non altrimenti superabili, nel raggio di 50 chilometri dal Comune.

Il canile è soggetto all'autorizzazione sanitaria del Sindaco, che deve essere acquisita previo nulla-osta sanitario congiunto del Servizio di Igiene pubblica e del Servizio di Igiene degli Allevamenti della ASL competente (Art. 8 L.R. 21/94 - Art. 3, comma 12, lettera c) del DPGR 1/99).

3) CONSEGNA E RITIRO DEI CANI

Il servizio di cattura dei cani randagi sarà effettuata dall'A.T.S. Sardegna, o da altra società dalla stessa autorizzata, ivi compresi la consegna ed il trasferimento dei cani catturati nel territorio comunale presso la struttura canile della ditta affidataria, previa disposizione del Comando di Polizia Locale o del Responsabile del

Comune di Ozieri. L'A.T.S. provvederà all'identificazione dei cani catturati ed introdotti nel canile mediante l'inoculazione di microchip.

4) MODALITA' DEL SERVIZIO

Le operazioni principali di esercizio del servizio sono le seguenti:

- Sorvegliare i cani custoditi e mantenerli in buone condizioni igienico sanitarie, nutrizionali ed ambientali per tutto il periodo di esercizio del servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità civile e penale inerente la custodia; Ricovero dei cani in box singoli o, preferibilmente, insieme ad altri cani compatibili per carattere e socializzazione, con spazi minimi non inferiori a quanto previsto dal D.P.G.R. n. 1/99. Alimentazione di base con mangime di composizione bilanciata e in quantità adeguate alla taglia dei cani secondo le indicazioni del produttore o le prescrizioni del medico veterinario responsabile sanitario del canile. Pulizia ordinaria dei ricoveri e degli spazi comuni con frequenza giornaliera con garanzia di esecuzione delle operazioni di pulizia del canile prima degli orari di accesso al pubblico. Pulizia straordinaria e disinfezione e sanificazione con frequenza almeno mensile. Presenza di aree destinate alla sgambatura e attività ludiche e relazionali dei cani ospiti.
- Documentare la propria attività mediante tenuta di apposito registro dal quale risultino per ogni animale ricoverato il sesso, la razza, la taglia, colore del mantello, numero di microchip, data di ricovero e data e causale dell'eventuale dimissione;
- Proporre eventuali adozioni a terzi dei cani in custodia, da autorizzarsi espressamente da parte dell'Amministrazione comunale;
- Consentire l'accesso al canile secondo calendario stilato di comune accordo, a cittadini, scolaresche e associazioni di protezione animale, garantendo una decorosa accoglienza e la sicurezza per i visitatori.
- Fornire all'Amministrazione Comunale la foto e la scheda anagrafica di ogni cane ricoverato in tal modo che l'Ente possa pubblicizzarle sul proprio sito internet per le adozioni.

5) DURATA E IMPORTO

Il presente appalto avrà la durata di anni due (2 anni) a partire dalla data di consegna del servizio, previa sottoscrizione del contratto con il quale verranno regolati i reciproci rapporti e responsabilità e meglio specificate e dettagliate le prestazioni richieste. L'importo giornaliero posto a base d'asta è pari a € 1,67 IVA esclusa, per ciascun singolo cane ricoverato nella struttura. Il prezzo a base d'asta è riferito a tutti i tipi di cani, esclusi i cuccioli fino all'età di tre mesi nati da cagne gravide al momento della cattura, ed è onnicomprensivo di qualsiasi altro onere relativo a mezzi e personale per l'espletamento del Servizio di ricovero, custodia, cure sanitarie e mantenimento. Attualmente, nel canile Pippolandia di Ittiri sono ricoverati n° 69 cani, per cui l'importo stimato del servizio è pari a € 85.433,13 circa (di cui 1.200,00 euro per smaltimento carcasse), IVA esclusa per 2 (due) anni, soggetto a variazioni sulla scorta della diminuzione o aumento del numero di animali ospitati in ricovero nel corso del servizio. Nel caso in cui alla scadenza contrattuale l'Amministrazione non abbia ancora completato l'iter procedurale per il nuovo

Capitolato

affidamento, il soggetto aggiudicatario è tenuto a garantire la prestazione alle medesime condizioni del contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. L'appalto in oggetto è finanziato in parte con i fondi comunali e in parte con i fondi erogati per la prevenzione del randagismo dalla Regione Autonoma della Sardegna.

6) CONTROLLI

Il Comune si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà, senza che l'affidatario possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento, mediante personale proprio o incaricato, verifiche e controlli circa attrezzature, locali, regolare svolgimento del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dalla vigente legislazione e dal presente capitolato. Il Servizio comunale Igiene e Sanità, cui è demandato il controllo sull'esatto e corretto svolgimento del servizio dovrà provvedere al controllo e verifica dei verbali di affidamento ed alla liquidazione, con cadenza mensile, delle competenze spettanti alla ditta affidataria del servizio dietro presentazione di regolare fattura e di tutti i documenti necessari per la liquidazione e relativi alla trasparenza dei flussi finanziari e previo accertamento da parte del comune della regolarità contributiva della ditta.

7) SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese di contratto sono a carico della ditta aggiudicataria, ivi compresa la tassa di registro. Agli effetti fiscali si da atto che il presente appalto è soggetto all'imposta dell'IVA ai sensi della vigente legislazione.

8) DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'impegno assunto e dell'osservanza del presente capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà versare un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo dell'appalto nei modi previsti dalla vigente normativa.

9) INDAMPIENZE E PENALITA'

Si conviene che l'inosservanza da parte della Ditta/Associazione, delle clausole del presente capitolato o di disposizioni di legge vigenti, o di disposizioni dell'Amministrazione, sarà punita con l'applicazione di una penale pecuniaria nella misura prevista dalla normativa vigente in materia.

Tutti gli importi derivanti dall'applicazione delle penali saranno trattenuti dal primo pagamento utile da corrispondere alla ditta Ditta/Associazione. Alla quarta violazione grave definitivamente accertata verrà rescisso il contratto in danno alla Ditta/Associazione. La determinazione della penale, sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento. Nel caso di inadempienze gravi, l'Amministrazione ha la facoltà, previa intimazione scritta alla Ditta/Associazione, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi, ponendo l'onere a carico della Ditta/Associazione.

Per grave inadempimento si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ogni azione od omissione che causi lo stato di malattia/danno fisico fino alla morte degli animali ospitati (inidonea valutazione comportamentale per l'inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, terapie errate, uso di guinzagli non idonei, somministrazione di alimenti avariati);
- mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta;
- mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno tre volte non consecutive;
- grave danno provocato all'immagine dell'Amministrazione.

10) RESPONSABILITA'

La ditta aggiudicataria del servizio, solleva il Comune da ogni qualsiasi responsabilità derivanti da eventuali danni provocati nell'espletamento del servizio stesso, a persone o enti pubblici o privati.

Nel rispetto della normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, il gestore della struttura è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. e in particolare :

dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità delle persone addette, inclusa la sorveglianza sanitaria con le vaccinazioni previste;

dovrà provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc. e, in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi; Il gestore del servizio, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è infatti direttamente e pienamente responsabile della sicurezza del pubblico che accede alle strutture e pertanto dovrà adottare adeguate misure di sicurezza tali da evitare qualsiasi rischio a terzi .

11) CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la ditta/Associazione e l'Amministrazione dovranno essere risolte con spirito di amichevole accordo, tra rappresentanti delle parti. Nel caso non sia possibile l'accordo amichevole, per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione del servizio, le parti dichiarano la competenza del Tribunale di Sassari.

12) CAUSE DI RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, nei seguenti casi:

- a) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) subappalto non espressamente autorizzato dall'Amministrazione;
- c) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- d) violazione delle norme vigenti in materia di custodia e atti di violenza sugli animali in custodia.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, la Ditta/Associazione sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

L'Amministrazione può inoltre recedere dal contratto d'appalto negli ulteriori seguenti casi: per motivi di pubblico interesse o, in qualsiasi momento dell'esecuzione, per motivi d'inadempienza, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

La Ditta/Associazione può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218,1256,1463 cod. civ.).

L'Amministrazione comunicherà, mediante PEC, l'avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, indicando gli addebiti e concedendo 10 giorni per il contraddittorio. Successivamente, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato e sarà comunicata nei modi di legge, senza dare diritto ad alcuna rivalsa, e comporterà l'annullamento dei benefici economici non ancora maturati.

13)CONTRATTO

Il presente capitolato speciale d'appalto sarà parte integrante del contratto.

14)CALUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente capitolato speciale di appalto si fa richiamo alle vigenti disposizioni di legge.